Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria
9653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802;
P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it;

Ordinanza n° 895 **Prot.** _____ **del** 02/11/2026

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN ZONA CE.DIR. PER RIPRISTINI STRADALI DAL 05/11/2026 AL 20/11/2026 ECCETTO FESTIVI

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Herbert Nunzio Catalano in qualità di legale rappresentante della ditta Tecno Appalti Italia s.r.l. - P.E.C. tecnoappalti.italia@pec.it; acquisita da questo ufficio con Prot. 23/10/2026.0268008.E e con cui si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con senso unico alternato nell'area parcheggio del Ce.Dir. per ripristini stradali dal 26/10/2026 al 13/11/2026;
Vista la planimetria allegata alla richiesta;
Visto il permesso di scavo n. 242 del 08/10/2026 - Prot. 08/10/2026.0253594.U rilasciato dal Settore 13 – Manutenzione di questo Ente;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città
Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;
Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dal 05/11/2026 al 20/11/2026 dalle ore 06:00 alle ore 18:00 eccetto festivi

per come rappresentato in planimetria, parte integrante del presente provvedimento

nel tratto di strada che unisce via Vittorio Bachelet e piazzale Giuliano Gaeta attraverso l'area parcheggio Ce.Dir. – lato monte

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva o forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente.

La stessa ditta dovrà:
- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;
- l'obbligo di transennare l'area di cantiere;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Il presente provvedimento non sostituisce né esime dall'obbligo di conseguire ulteriori e specifici titoli abilitativi, autorizzazioni, licenze o pareri vincolanti previsti dalla normativa nazionale, regionale o locale, rimanendo la sua efficacia sospensivamente condizionata al rilascio degli stessi.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 02/11/2026

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco